

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 078/CSA- RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2018

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Giovanni Serges, Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VACCA RAFFAELE SEGUITO GARA PACECO/VIBONESE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

Con ricorso del 22.1.2018 la U.S. Vibonese Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Vacca Raffaele a seguito della gara Paceco/Vibonese del 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

Sosteneva la reclamante che l'entità della sanzione inflitta doveva considerarsi oltremodo afflittiva rispetto al comportamento tenuto dal calciatore Vacca il quale avrebbe reagito dinanzi ad un comportamento deliberatamente provocatorio dell'avversario calciatore Raia poi sanzionato con una pesante squalifica.

Da qui l'eccessività della sanzione inflitta che non avrebbe tenuto in alcun considerazione la circostanza che la reazione del Vacca non aveva assunto un carattere violento o doloso.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In realtà il reclamo si limita a generiche affermazioni in ordine al comportamento tenuto dal Vacca ed alla sua reazione ma non smentisce né offre elementi nuovi e diversi per una valutazione diversa rispetto a quella fatta propria dal Giudice Sportivo. Gli atti di gara, ed in particolare il referto arbitrale, appaiono chiarissimi in ordine al tipo di reazione che ha contraddistinto l'atteggiamento del Vacca il quale sferrava una gomitata alla coscia all'avversario e successivamente veniva alle mani con quest'ultimo. Atteggiamento in alcun modo giustificabile, contrario ai doveri di leale agonismo e, comunque, in alcun modo suscettibile di una diversa valutazione in relazione al comportamento avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSTO GUILLERMO OSCAR SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

Con ricorso del 22.1.2018 la A.S.D. Troina proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Busto Guillermo Oscar a seguito della gara Città di Gela/Troina del 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018).

A sostegno del ricorso la reclamante deduceva che il comportamento del calciatore Busto era determinato dalla volontà di recuperare il pallone dopo una rimessa laterale e non era caratterizzato dalla volontà di arrecare danno all’avversario.

Da qui la richiesta di una riduzione della sanzione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nelle poche righe del reclamo ci si limita ad offrire una sintetica diversa valutazione del fatto per il quale era stata irrogata la sanzione senza offrire alcun nuovo e serio elemento per pervenire, in punto di fatto, ad una diversa conclusione. Né si deducono in punto di diritto elementi per prospettare errori in punto di diritto.

La decisione di primo grado non può, pertanto, che essere confermata integralmente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Paolo Del Vecchio, Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA SANDRO ABATE FIVE SOCCER/ALMA SALERNO DEL 6.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 400 del 8.1.2018)

Con atto, spedito in data 12.1.2018, la Società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 400/DIV dell’8.1.2018 della predetta Divisione) con la quale il predetto Giudice ha irrogato, nei confronti della predetta Società la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 oltre alla diffida.

Il ricorso, con il quale la Società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer si duole esclusivamente dell’entità della sanzione, chiedendone una congrua riduzione, è infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società ricorrente, consistiti, in entrambe le occasioni, in comportamenti violenti nei confronti dei Direttori di gara, dovendosi, per giurisprudenza pacifica degli Organi di Giustizia Sportiva, sia endofederali che esofederali, qualificarsi, per tale, lo sputo, peraltro al volto.

Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

Quanto, poi, all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. (*rectius*: art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S) ovvero l’aver *“adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”*, questa Corte, richiamando non può che ribadire che la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S.

può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca,

Tali modelli devono, in particolare, prevedere:

- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- l'adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo;
- l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer di Nola (Napoli)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini